

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE, CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE COMPETENZE

Lo Statuto della società prevede quanto segue:

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 19 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2475 del codice civile, ad un consiglio di amministrazione, composto da **3** (tre) membri, compreso il Presidente. Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del consiglio di amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.
2. Gli amministratori restano in carica per TRE esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato da eventuali disposizioni di legge o dai relativi decreti di nomina. In mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).
3. In ogni caso è riservata al Comune di Arezzo la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, sempre da adottarsi con decisione del socio in via extra assembleare.
4. Laddove siano presenti due o più soci pubblici, ferma restando la competenza del Comune di Arezzo per il Presidente, la nomina di un componente del consiglio di amministrazione sarà riservata al socio fondatore ASPS Fraternita dei Laici. La nomina del terzo componente del consiglio sarà effettuata nell'ambito di una rosa di candidati, concordata tra tutti i soci pubblici diversi dai fondatori. In ipotesi di presenza dei soli soci fondatori il terzo componente del Consiglio sarà nominato dal Comune di Arezzo.
5. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, la revoca degli amministratori nominati dagli enti locali, fatte salve le ipotesi di deliberazione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 del codice civile, potrà essere disposta esclusivamente da parte dello stesso socio nominante e con le procedure di cui al comma precedente.
6. In caso di revoca anticipata del Presidente del Consiglio di amministrazione si rende applicabile il disposto di cui all'art. 2386, 4° comma, in ordine alla conseguente e necessitata cessazione



anticipata dell'intero consiglio. Tale disposizione non si applica alla fattispecie delle dimissioni o della decadenza non contestuali, nel qual caso si rendono invece applicabili le ordinarie norme civilistiche di sostituzione. Laddove decada l'intero consiglio ovvero venga contestualmente meno la maggioranza degli amministratori, si applicherà, ai fini della ricostituzione dell'Organo decaduto, il comma 5 del predetto art. 2386 del codice civile.

7. L'assemblea dei soci determina i compensi degli amministratori e dei sindaci, tenuto conto dei limiti previsti dalle eventuali disposizioni speciali vigenti di tempo in tempo. 8. L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 20 –DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno **2** (due) dei suoi membri o dal collegio sindacale ovvero dal revisore unico.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi almeno **3** (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente dell'organo, nonché ai sindaci effettivi (ovvero al revisore unico) e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario. L'individuazione delle modalità e delle forme ritenute idonee saranno oggetto di specifica deliberazione dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale (ovvero il revisore unico), fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione, ai fini del quorum costitutivo. Nei soli casi in cui, in sede di votazione, si verifichi una parità di voti favorevoli espressi, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, cui compete, in tale fattispecie, un voto prevalente.

6. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si

astengano, nonché quelle di generale funzionamento dell'organo, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare, tra l'altro:

- la data dell'adunanza;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato;
- su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

10. Ove prescritto dalla legge - e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno in relazione alla natura ed all'oggetto dell'atto da compiere - le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 21 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto, per l'amministrazione della società, nonché della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta comunque all'organo amministrativo l'adozione delle deliberazioni concernenti l'adeguamento del contratto di servizio a sopravvenute disposizioni normative ovvero a specifiche di carattere tecnico, conseguenti alle predette disposizioni.

ARTICOLO 22 – PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte vengano fornite a tutti i consiglieri, informandone tempestivamente e preventivamente i soci, anche mediante invio dell'ordine del giorno. Egli coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del direttore.

3. Esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.



4. Esercita tutte le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.

5. Il Presidente, in caso di comprovata necessità, indifferibilità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli sottoposti a preventiva autorizzazione assembleare a mente del presente statuto, da sottoporre, in ogni caso, a successiva ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva e comunque nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento.

6. La mancata ratifica nei termini suddetti comporta la decadenza del provvedimento. In tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad adottare i necessari atti di regolarizzazione degli effetti prodotti nel periodo di vigenza del provvedimento.

7. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente del consiglio di amministrazione anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 23 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza legale e generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al consigliere anagraficamente più anziano.

2. L'organo amministrativo può, relativamente ai soli atti per i quali non occorra sentire l'assemblea dei soci, nominare procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società dotati delle necessarie qualificazioni professionali.

3. La rappresentanza negoziale è attribuita anche al Direttore, laddove nominato e nei limiti di cui al presente statuto ed agli atti di specificazione eventualmente adottati dall'assemblea.

4. Resta comunque in capo al Presidente del consiglio di amministrazione la rappresentanza processuale, a mente delle vigenti disposizioni.